

**AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI ASSISTENZA E TRASPORTO PASSEGGERI
CON DISABILITA' O CON MOBILITA' RIDOTTA (PRM) IN AMBITO AEROPORTUALE
ED ANNESSI SERVIZI DI ACCOMPAGNAMENTO**

CAPITOLATO SPECIALE DI APPALTO

PARTE I

**Articolo 1 – Oggetto dell'appalto e finalità perseguite dalla
GESAP**

GESAP, concessionaria dell'Aeroporto Internazionale di Palermo, intende affidare i servizi di assistenza e trasporto passeggeri con disabilità o con mobilità ridotta in ambito aeroportuale ed annessi servizi di accompagnamento al fine di permettere ai predetti passeggeri (da ora in poi indicati, per brevità "PRM") di spostarsi da un determinato punto di arrivo in aeroporto fino all'aeromobile (imbarco) e dall'aeromobile ad un determinato punto di partenza dall'aeroporto (sbarco).

Tali punti sono ubicati agli ingressi principali del Terminal, nonché nei parcheggi aeroportuali, in modo da offrire al passeggero disabile pari condizioni di accessibilità rispetto agli altri passeggeri, senza ulteriori costi addizionali.

I servizi di trasporto ed assistenza ai PRM dovranno essere svolti sia in area land side che air side dell'aeroporto e comporteranno lo svolgimento di ogni attività necessaria per consentire il trasferimento dei passeggeri PRM dall'aeromobile al Terminal Passeggeri, ovvero dal Terminal all'aeromobile, nonché l'assistenza del PRM nell'espletamento di tutte le attività preliminari e propedeutiche all'imbarco ed allo sbarco del PRM.

Articolo 2 – Fonti di riferimento

I fornitori del servizio di assistenza ai PRM dovranno attenersi, per quanto concerne il servizio stesso e la formazione del proprio personale dipendente, alle disposizioni prescritte da:

- ✓ Decreto legislativo n. 13 gennaio 1999 n. 18 Attuazione della direttiva 96/67/CE relativa al libero accesso al mercato dei servizi di assistenza a terra negli aeroporti della Comunità;
- ✓ Circolare ENAC APT 2B del 22/11/2013 - Certificazione e sorveglianza dei prestatori aeroportuali di servizi di assistenza a terra;
- ✓ Regolamento (CE) n° 1107/2006 del 5/7/2006 relativo ai diritti delle persone con disabilità e delle persone a mobilità ridotta nel trasporto aereo;
- ✓ Documento 30, parte I, sezione 5, e relativi allegati della Conferenza Europea dell'Aviazione Civile («ECAC»), in particolare il codice di buona condotta per l'assistenza a terra di persone a mobilità ridotta, riportato nel relativo allegato J;

- ✓ Circolare ENAC GEN-02A del 19/12/2014 – “Applicazione del Regolamento (CE) n. 1107/2006 e qualità dei servizi erogati alle persone con disabilità e a mobilità ridotta nel trasporto aereo” - e relativi allegati
- ✓ 1 e 3 che rispettivamente riguardano gli: “Standard di qualità dei servizi del Gestore aeroportuale – Linee guida” e la: “Formazione del personale di assistenza ai PRM – Linee guida”;
- ✓ Circolare ENAC GEN 06 del 31/10/2014 - “Qualità dei servizi nel trasporto aereo: le Carte dei servizi standard per gestori aeroportuali e vettori aerei”
- ✓ Regolamento di Scalo dell'Aeroporto Internazionale di Palermo.

Articolo 3 – Definizione di PRM

Si definiscono «persone con disabilità» o «persone a mobilità ridotta» le persone la cui mobilità sia ridotta, nell'uso del trasporto, a causa di qualsiasi disabilità fisica (sensoriale o locomotoria, permanente o temporanea), disabilità o handicap mentale, o per qualsiasi altra causa di disabilità, o per ragioni di età, e la cui condizione richieda un'attenzione adeguata e un adattamento del servizio fornito a tutti i passeggeri, per rispondere alle esigenze specifiche di detta persona, conforme ai requisiti di sicurezza stabiliti dalle norme internazionali, dalle leggi comunitarie, o nazionali.

Articolo 4 – Designazione dei punti di arrivo e di partenza

Sono presenti all'interno del perimetro aeroportuale, sia in prossimità del Terminal, diversi punti di chiamata (punti di arrivo e di partenza) ove i PRM possono agevolmente annunciare il proprio arrivo in aeroporto e chiedere assistenza, impregiudicata la possibilità per i PRM di annunciare l'arrivo e chiedere assistenza, ove necessario anche in punti diversi da quelli individuati.

Articolo 5 – Indicatori e standard di qualità dei servizi di assistenza

La committente ha previsto un sistema di misurazione dei livelli delle prestazioni erogate utilizzando una metodologia indicata da ENAC con la Circolare GEN 06. L'obiettivo è di verificare con cadenza periodica, di norma trimestrale, la qualità del servizio in concreto reso.

Gli indicatori sono desunti dalla Circolare ENAC GEN 02A, mentre gli obiettivi sono ricavati dalla Carta dei Servizi del Gestore, aggiornata annualmente e approvata da ENAC, i cui valori vengono condivisi con il Comitato Regolarità e Qualità dei Servizi dell'Aeroporto di Palermo.

La committente provvederà a comunicare all'affidatario del servizio gli indicatori di qualità definiti per ogni anno e gli standard di servizio attesi, nonché gli esiti delle verifiche trimestrali della qualità

del servizio.

Articolo 6 – Indicatori di efficienza dei servizi di assistenza – Specifiche del servizio

6.1. Arrivo in aeroporto ai punti designati per la richiesta dell'assistenza

6.1.1. PRM in partenza con prenotazione, ossia che hanno prenotato l'assistenza con almeno 36 ore di anticipo rispetto all'orario di partenza del volo; al loro arrivo in aeroporto una volta richiesta l'assistenza ai punti designati, i target di qualità del servizio sono i seguenti:

- 80% dei PRM devono attendere non oltre 10 minuti dalla chiamata per l'assistenza;
- 90% dei PRM devono attendere non oltre 15 minuti dalla chiamata per l'assistenza;
- 100% dei PRM devono attendere non oltre 18 minuti dalla chiamata per l'assistenza.

6.1.2. PRM in partenza senza prenotazione, ossia che non hanno prenotato l'assistenza entro le 36 ore dall'orario di partenza del volo; al loro arrivo in aeroporto una volta richiesta l'assistenza ai punti designati, i target di qualità del servizio da rispettare sono i seguenti:

- 80% dei PRM devono attendere non oltre 15 minuti dalla chiamata per l'assistenza;
- 90% dei PRM devono attendere non oltre 18 minuti dalla chiamata per l'assistenza;
- 100% dei PRM devono attendere non oltre 20 minuti dalla chiamata per l'assistenza.

La committente procederà a rilevare con cadenza periodica su base trimestrale tempi e dati necessari per verificare il rispetto dei predetti target di qualità con riserva di procedere, in caso di mancato raggiungimento dei medesimi, a diffidare l'affidatario, dando luogo in caso persistente inottemperanza - anche parziale, alla risoluzione del presente contratto di appalto ai sensi dell'art. 1456 c.c.

6.2. Attesa a bordo dell'aeromobile per lo sbarco

6.2.1. PRM in arrivo, il primo mezzo Ambulift e/o Special care deve essere presente allo stand del volo assistito entro 10 minuti dall'orario effettivo di arrivo dell'aeromobile (ATA + 10 minuti).

6.3. Salita a bordo dell'aeromobile per l'imbarco

PRM in partenza, il primo mezzo Ambulift e/o Special Care sia presente allo stand del volo assistito almeno 10 minuti prima dell'orario effettivo di partenza dell'aeromobile (ATD – 10 minuti).

6.4. Obbligo dell'affidatario di fornire i dati relativi alle assistenze prestate

E' fatto obbligo all'affidatario di fornire, con cadenza prestabilita su base mensile e a richiesta qualora necessario, tutti i dati e le informazioni relativi agli orari di imbarco e sbarco dei passeggeri PRM, attraverso i sistemi IT dedicati e forniti dalla committente, utilizzati per la gestione



delle assistenze e delle prenotazioni, al fine del monitoraggio del processo e verifica del rispetto dei target del servizio.

L' affidatario è altresì tenuto a fornire su base mensile e trimestrale apposita reportistica contenente numero, tipologia e indicatori relativi delle assistenze PRM.

Al fine della registrazione dei dati relativi ai tempi di attesa allo sbarco, l' affidatario registra sul sistema informatico:

- per ogni assistenza all'arrivo, i tempi di sbarco del primo, ultimo passeggero non PRM e di sbarco dei passeggeri PRM;
- per ogni assistenza in partenza, il momento della chiamata e quello dell'arrivo dell'assistenza, nonché l'istante di arrivo al gate per l'imbarco.

Articolo 7 – Modalità di attuazione del servizio

L' affidatario dovrà svolgere, in piena autonomia e con propri mezzi di assistenza dedicati, a sua cura, rischio e spese, tutta l'attività necessaria per prestare ogni assistenza ai passeggeri PRM, 365 giorni all'anno, senza soluzione di continuità, in concomitanza con lo svolgimento dell'attività aeroportuale (orientativamente tra le ore 04.30 e le ore 24.00) e con l'impegno di svolgere il servizio anche in caso di anticipo e/o ritardo dei voli e in caso di operatività notturna.

E' fatto altresì obbligo all' affidatario di fornire un contatto telefonico reperibile in orario notturno (ovvero dalle 24.00 alle 04.30) per eventuali richieste di assistenza in caso di voli non programmati o in emergenza. La squadra in reperibilità dovrà essere disponibile a raggiungere l'aeroporto entro 30 minuti dalla chiamata da parte della committente.

Il servizio PRM deve essere tale da garantire, anche in presenza di picchi di richieste da parte di PRM, i livelli qualitativi previsti dall'ENAC e dal Gestore aeroportuale.

A titolo esemplificativo l'affidatario dovrà svolgere i seguenti servizi:

- Assistenza dai punti di richiesta designati all'interno e all'esterno del Terminal;
- Spostamento dal punto di richiesta al banco dell'accettazione;
- Adempimento delle formalità di registrazione del passeggero e dei bagagli;
- Assistenza dal banco dell'accettazione all'aeromobile, espletando i controlli per l'emigrazione, doganali e di sicurezza;
- Assistenza nel riporre a bordo il bagaglio e l'eventuale sedia a rotelle o altro ausilio imbarcato
- Imbarco sull'aeromobile, mediante mezzi elevatori, sedie a rotelle o altra assistenza specifica necessaria fino al posto a sedere;
- Assistenza dal posto a sedere al portellone dell'aeromobile e sbarco dall'aeromobile, mediante mezzi elevatori, sedie a rotelle o altra assistenza specifica necessaria;
- Assistenza dall'aeromobile alla sala ritiro bagagli e ritiro dei bagagli, completando i

- controlli per l'immigrazione e doganali;
- Assistenza dalla sala ritiro bagagli a un punto designato;
 - Assistenza per prendere i voli in coincidenza, se in transito, con assistenza a bordo e a terra, all'interno dei terminal e tra di essi, a seconda delle esigenze specifiche;
 - Assistenza per recarsi ai servizi igienici in caso di necessità;
 - Assistenza a terra per cani da assistenza riconosciuti, ove opportuno. Quando una PRM è assistita da un accompagnatore, questa persona deve, qualora ne sia richiesta, poter prestare la necessaria assistenza in aeroporto;
 - Assistenza a terra per tutte le necessarie attrezzature per la mobilità, comprese le sedie a rotelle elettriche, previo preavviso di quarantotto ore e limitatamente allo spazio disponibile a bordo dell'aeromobile nonché nel rispetto della pertinente normativa relativa alle merci pericolose;
 - Assistenza a terra per ottenere la sostituzione temporanea di attrezzatura per la mobilità danneggiata o smarrita, tenendo presente che la sostituzione con presidi comparabili potrebbe non essere fattibile;
 - Assistenza a terra poter accedere alle informazioni sui voli.

Articolo 8 – Dotazioni ed attrezzature per lo svolgimento del servizio - Clausola risolutiva espressa

Per l'espletamento dei servizi di assistenza ai PRM, sono messi a disposizione del fornitore le seguenti attrezzature ed impianti:

- sedie a rotelle in numero adeguato al servizio;
- punti di richiesta di assistenza e pick-up sulla viabilità in prossimità del Terminal attrezzati, con relativi stalli auto
- dotazione sistemi informatici e di comunicazione.

Sarà esclusiva responsabilità dell'affidatario provvedere ad interventi periodici di pulizia e manutenzione delle attrezzature oggetto del comodato d'uso gratuito, al fine che gli stessi si presentino costantemente in condizioni adeguate di decoro per l'utenza.

L'Affidatario sarà esclusivo responsabile dei danni provocati alle attrezzature messe a disposizione dalla committente.

Alla cessazione del contratto, le attrezzature e le dotazioni, oggetto di comodato d'uso gratuito, dovranno essere restituiti alla committente nelle stesse condizioni di cui al verbale di consegna.

GESAP si riserva la facoltà di verificare, senza preavviso alcuno, le modalità di utilizzo, nonché le condizioni di funzionamento.

A carico dell'affidatario – comodatario cedono tutte le responsabilità civili e penali connesse con

l'utilizzo e la custodia di attrezzature e dotazioni di cui innanzi, con espressa manleva nei confronti della committente. Eventuali aggravii di spesa a carico della committente, che dovessero derivare da fatti e circostanze riconducibili a responsabilità civili e/o penali dell'affidatario connesse all'utilizzo delle attrezzature e dotazioni di cui sopra, saranno direttamente addebitati all'affidatario medesimo il quale non potrà opporre eccezioni o pretese di qualsiasi genere.

E' fatto salvo il diritto della GESAP al risarcimento del maggior danno.

A tal riguardo è fatto espresso divieto all'affidatario di utilizzare attrezzature e dotazioni oggetto di comodato per finalità diverse da quelle del presente appalto nonché in spazi ed aree non interessate dal servizio.

In caso di violazione, GESAP si riserva di risolvere il contratto ai sensi dell'art. 1456 c.c.

L'Affidatario dovrà provvedere, a propria cura e spese, a munirsi di copertura assicurativa. L'Affidatario dovrà disporre, con onere a proprio esclusivo carico, di tutti i mezzi di rampa ed attrezzature dedicati all'imbarco/sbarco PRM per/da gli aeromobili, che dovrà mantenere in perfette condizioni di efficienza e manutenzione, secondo un programma di manutenzione soggetto all'approvazione preventiva della committente e muniti di adeguata copertura assicurativa.

E' fatto obbligo all'Affidatario di rispettare il piano di manutenzione di attrezzature e dotazioni messe a disposizione dalla committente, nonché di tutti i propri mezzi dedicati all'imbarco/sbarco PRM per/da aeromobili, facendosi carico delle necessarie attività ad esso connesse, senza nessun aggravio di spese per la committente, e provvedendo ad adottare le misure operative necessarie al fine di evitare qualsiasi tipo di interruzione del servizio.

Articolo 9 – Sala Assistenze Speciali

GESAP mette altresì a disposizione dell'affidatario la Sala Assistenze Speciali, completa di arredi, servizi igienici e dotazioni impiantistiche e sistema informatico di gestione assistenze PRM, comprensivo di hardware, software e connettività.

GESAP si impegna a eseguire, con oneri a proprio carico, tutti gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, la manutenzione preventiva e la riparazione di attrezzature, impianti e locali messi a disposizione dell'impresa affidataria, ad eccezione dei danni provocati da un cattivo utilizzo.

PARTE II

Articolo 10 – Obblighi dell'affidatario

L'affidatario dovrà svolgere i servizi nel rispetto del presente capitolato speciale e della proposta che formulerà nel corso di gara, proposta che, con le modifiche che potranno essere richieste da

GESAP, sarà vincolante per l'affidatario, nonché nel rispetto dei patti contrattuali, della normativa richiamata al precedente articolo 2 e di ogni altra disposizione di legge applicabile.

L'affidatario dovrà, comunque, svolgere ogni ulteriore attività necessaria per garantire il raggiungimento degli standard qualitativi di cui al presente capitolato speciale ed alla normativa e documenti dallo stesso richiamati, intendendo GESAP demandare all'affidatario l'assunzione di un'obbligazione di risultato.

Le condizioni di svolgimento del servizio offerte dall'affidatario nella proposta non potranno essere inferiori a quelle previste dal presente capitolato e pertanto l'affidatario dovrà tener conto, tra l'altro, che:

- il servizio PRM deve essere garantito e svolto, 365 giorni all'anno, senza soluzione di continuità, in concomitanza con lo svolgimento dell'attività aeroportuale (orientativamente tra le ore 04.30 e le ore 24.00) e anche in caso di anticipo e/o ritardo dei voli, ovvero di anticipata apertura e chiusura dell'Aeroporto;
- il servizio richiede altresì una reperibilità in orario notturno (ovvero dalle 24.00 alle 04.30) per eventuali richieste di assistenza in caso di voli non programmati o in emergenza e che la squadra in reperibilità dovrà essere disponibile a raggiungere l'aeroporto entro 30 minuti dalla chiamata da parte della committente;
- il servizio deve essere tale da garantire, anche in presenza di picchi di richieste di assistenze PRM (es. *summer* e festività), i livelli qualitativi previsti dall'ENAC e dal Gestore aeroportuale;
- l'affidatario, nell'espletamento del servizio, dovrà svolgere tutte le attività previste dal presente Capitolato Speciale che costituisce parte integrante del progetto;
- l'affidatario dovrà prevedere l'impiego e garantire la presenza giornalmente, dalle ore 04.30 alle ore 24.00, e anche prima e dopo questi orari in caso di anticipo e/o ritardo dei voli, per l'intera durata dell'appalto, di almeno un (1) Coordinatore del servizio per ogni turno presso la Sala Assistenze Speciali, adeguatamente formato all'utilizzo di strumenti e attrezzature consone all'attività di coordinamento e supervisione del servizio (a titolo esemplificativo, telefono, radio, PC fisso, tablet, ecc.);
- l'affidatario dovrà garantire ed impiegare per l'espletamento del servizio, per l'intera durata contrattuale, 365 giorni all'anno, senza soluzione di continuità ed in concomitanza con lo svolgimento delle attività aeroportuali come innanzi precisate, il regolare svolgimento del servizio di conduzione Ambulift e Special Care e, pertanto, dovrà vincolare complessivamente, per coprire tutti i turni e per garantire l'operatività di tutti i mezzi disponibili:

A) almeno n. 3 unità per ogni turno addette al servizio di conduzione Ambulift da espletare in air side, abilitate alla guida e conduzione del mezzo Ambulift, dotate



di patente ADC (Airside Driving Certificate) e comprovata esperienza nella conduzione di mezzi aeroportuali in air side;

- B) almeno n. 1 unità per ogni turno addetta al servizio Special Care da espletare in air side, dotata di patente ADC (Airside Driving Certificate) e comprovata esperienza nella conduzione di mezzi aeroportuali in area air side.

Dovranno essere, inoltre, presenti:

- C) almeno n. 44 addetti al servizio di accompagnamento dei PRM, che possano assicurare giornalmente, dalle ore 04.30 alle ore 24.00, per l'intera durata dell'appalto, la **presenza media** di almeno 14 (quattordici) addetti per turno di servizio. Il numero complessivo indicato fornisce un parametro medio annuale, comprensivo del potenziamento di personale necessario nei maggiori picchi e periodi di traffico correlati alla stagione estiva e festività.

L'affidatario dovrà prevedere altresì quanto necessario per garantire il regolare svolgimento del servizio nei picchi di traffico e di richieste, nonché quanto necessario per garantire il regolare svolgimento del servizio anche a favore dei PRM non prenotati, rendendo disponibili eventuali ulteriori unità su semplice richiesta del Gestore e senza onere economico aggiuntivo a carico di quest'ultimo.

Articolo 11 – Formazione del Personale

L'affidatario è obbligato ad impiegare personale con mansioni, competenze e corrispondenti a quelle previste nel precedente articolo 10.

Il personale dovrà essere dedicato, in via esclusiva, al servizio oggetto dell'appalto e non potrà essere utilizzato per lo svolgimento di altre attività in ambito aeroportuale.

Il personale dovrà essere adeguatamente formato allo svolgimento delle specifiche attività di competenza, anche in relazione alla normativa sulla privacy ed alla normativa in materia di sicurezza ed igiene sul lavoro, e dovrà avere specifiche attitudini, quali capacità relazionale e di ascolto, flessibilità, motivazione e massima disponibilità. La formazione dovrà essere tale da garantire i livelli di qualità delle Linee Guida per applicazione dei programmi di formazione definiti nell'allegato alla Circolare ENAC GEN 02A "Formazione del personale di assistenza alle PRM" al fine di soddisfare le necessità di tali persone, a seconda della specifica disabilità e/o dell'handicap motorio.

Il personale che sarà dedicato ai mezzi e alle attrezzature per lo svolgimento del servizio (Ambulift,

Special Care, sedie a rotelle, ecc.) dovrà essere idoneamente formato per l'utilizzo dei predetti mezzi e dovrà essere in possesso delle autorizzazioni e licenze necessarie per la movimentazione degli stessi.

L'affidatario è tenuto altresì a garantire:

- a) che tutti i dipendenti ricevano una adeguata formazione e che tutto il personale segua periodicamente corsi di aggiornamento in materia;
- b) che le risorse impiegate nel servizio abbiano una conoscenza, oltre che dell'italiano, almeno "di base" della lingua inglese, nell'ambito delle esigenze espresse dal committente in relazione ai servizi prestati;
- c) che il personale addetto al servizio abbia idoneità psico-fisica allo svolgimento del servizio;
- d) che il personale addetto al servizio sia individuabile in maniera inequivocabile, mediante uso di una specifica divisa distintiva, che dovrà essere indossata sempre, senza eccezioni e con il massimo decoro;
- e) che il personale addetto al servizio mantenga un contegno ed un linguaggio adeguato e rispettoso in presenza dei passeggeri, durante le fasi di svolgimento del proprio servizio ed all'interno dell'area aeroportuale.

L'affidatario dovrà comunicare alla GESAP entro 10 giorni dalla comunicazione di aggiudicazione, l'elenco e le relative posizioni contributive e mansioni del personale adibito al servizio.

E' fatto divieto all'affidatario di incrementare, negli ultimi tre mesi di vigenza del contratto, il numero di personale impiegato e di modificare, nel medesimo periodo, i livelli di impiego in assenza di preventiva approvazione in forma scritta da parte di GESAP.

Il personale dovrà mantenere un comportamento discreto, decoroso ed irreprensibile e comunque conformato alle regole della buona educazione.

In caso di sciopero o cause di forza maggiore dovrà essere dato congruo preavviso alla stazione appaltante al fine di fare fronte alla situazione di emergenza.

Si considera congruo il preavviso dato entro il 5°giorno antecedente quello del verificarsi dell'evento. Fatto salvo quanto previsto alla successiva parte V, è riconosciuta alla GESAP la facoltà di ispezionare in qualunque momento i servizi in corso d'esecuzione.

L'affidatario dovrà fornire al personale le uniformi e l'abbigliamento necessario, del modello e della qualità che soddisfi le richieste della committente.

Il personale impegnato nelle aree scoperte dovrà anche indossare adeguati indumenti altamente visibili, prodotti secondo le norme vigenti o eventuali emendamenti successivi, e tali indumenti devono essere facilmente identificabili tramite l'apposizione di una targhetta di riconoscimento ben visibile con il nome dell'affidatario. L'affidatario dovrà fare in modo che le uniformi siano indossate sempre dal personale in servizio presso l'Aeroporto e che le stesse siano mantenute pulite ed in buono stato.

9



Il personale impiegato nel servizio dovrà inoltre essere munito ed esporre il tesserino di riconoscimento aeroportuale, secondo procedura aeroportuale vigente.

Tutti gli obblighi e gli oneri assicurativi, antinfortunistici, assistenziali e previdenziali ed ogni altro adempimento sono a totale carico dell'affidatario. L'affidatario non potrà in nessun modo ed in nessun momento avanzare pretese relative alle posizioni dei propri dipendenti che restano esclusivamente inquadrati nell'organico di esso affidatario e con rapporto di subordinazione diretto nei confronti dello stesso.

Il mancato assolvimento, da parte dell'affidatario degli i obblighi retributivi e contributivi, ovvero la mancata ottemperanza, da parte dell'affidatario, all'obbligo di fornire alla GESAP la prova di quanto richiesto configurerà, ai sensi dell'articolo 1456 c.c., grave inadempimento agli obblighi assunti con il presente contratto, così come configurerà, sempre ai sensi dell'articolo 1456 c.c., grave inadempimento agli obblighi assunti al presente contratto la presenza di personale in numero e per ore inferiori rispetto a quelle considerate nel relativo dimensionamento.

La violazione anche di uno solo dei predetti obblighi determinerà la risoluzione del contratto ai sensi dell'articolo 1456 c.c. con ogni conseguenza di legge anche in ordine al risarcimento danni ed all'escussione della fidejussione di cui al successivo articolo 35.

Articolo 12 – Permessi ed autorizzazioni

L'affidatario dovrà richiedere, a propria cura e spese, con congruo preavviso non inferiore a 20 giorni dalla data prevista per l'inizio del servizio, i permessi di accesso per il personale e mezzi che dovessero rendersi necessari. L'affidatario dovrà produrre, nel medesimo termine, tutta la documentazione necessaria ed assume a proprio carico l'alea del mancato e/o ritardato conseguimento del permesso e le relative conseguenze e responsabilità incluse quelle previste per il ritardo e/o il mancato espletamento dei servizi oggetto dell'appalto.

Articolo 13 – Osservanza di leggi e regolamenti

L'appalto è soggetto all'esatta osservanza di tutte le leggi, decreti e regolamenti, circolari, ordinanze etc. che possono interessare direttamente e/o indirettamente lo svolgimento del servizio, tra cui quelle citate al precedente articolo 2 restando espressamente convenuto che anche se tali norme o disposizioni dovessero arrecare oneri e /o limitazioni nell'esecuzione delle prestazioni, l'affidatario non potrà accampare alcun diritto o ragione contro la GESAP.

L'assunzione delle attività di cui al presente Capitolato Speciale di Appalto implica, da parte dell'affidatario, la conoscenza e l'osservanza di tutte le norme generali e particolari che lo regolano. L'affidatario assume, altresì, la responsabilità del rispetto delle suddette norme da parte del personale impiegato nello svolgimento del servizio di cui al presente appalto. Il corrispettivo contrattuale comprende e compensa anche gli oneri conseguenti all'osservanza di dette leggi,

decreti, regolamenti, circolari ed ordinanze.

Articolo 14 – Obbligo di osservare la normativa in materia di sicurezza – risoluzione del contratto in caso di violazione di tale obbligo - manuale informativo di sicurezza - DUVRI – piano operativo di sicurezza – responsabile della sicurezza.

L'affidatario, prima dell'inizio del servizio ovvero durante il contratto nei tempi concordati, dovrà adottare il modello di organizzazione e gestione di cui all'articolo 30 del D.Lgs. 81/2008, idoneo ad avere efficacia esimente della responsabilità amministrativa delle Società di cui al decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231. La GESAP mette a disposizione dei concorrenti il DUVRI contenente le informazioni in materia di sicurezza in ambito aeroportuale (rischi generici delle aree, procedure di emergenza, etc.).

L'Affidatario dovrà presentare il Piano Operativo di Sicurezza contenente le misure di sicurezza e di igiene del lavoro che si impegna ad attuare e far attuare nella esecuzione delle attività, la documentazione tecnica richiamata dal DUVRI (es. elenchi macchine ed attrezzature, etc.), nonché le richieste di modifica e/o integrazione al DUVRI. L'Affidatario, durante il servizio, dovrà sottoporre alla GESAP tutte le eventuali richieste di integrazione al DUVRI che si dovessero rendere necessarie in conseguenza di modifiche organizzative, procedurali, impiantistiche, etc. disposte ed attuate da GESAP e dovrà presentare ogni variazione al Piano operativo di sicurezza.

L'Affidatario ha l'obbligo di mettere a disposizione della GESAP tutta la documentazione necessaria ad attestare il rispetto della normativa in materia di sicurezza e delle disposizioni impartite dalla GESAP. L'affidatario è obbligato a dare attuazione alle predette disposizioni e ad osservare quanto previsto dal piano operativo di sicurezza, dal DUVRI ed è obbligato ad adottare tutte le iniziative opportune e necessarie per garantire il rispetto, da parte del personale impiegato, delle predette disposizioni.

L'affidatario, nel corso dell'appalto, dovrà comunque attenersi alle norme, prescrizioni di tutti gli statuti, ordinanze, leggi, regole, regolamenti e norme secondarie applicabili al servizio di cui al presente atto. L'Affidatario dovrà nominare, prima della stipula del contratto, un responsabile della sicurezza (cfr. successivo art. 34).

L'affidatario assume inoltre l'obbligo:

- di adottare tutte le iniziative opportune e necessarie per garantire il rispetto, da parte del personale impiegato, delle predette disposizioni;
- di attenersi alle norme, prescrizioni di tutti gli statuti, ordinanze, leggi, regole, regolamenti e norme secondarie applicabili al servizio di cui al presente atto;
- di adottare, di propria iniziativa, nell'esecuzione dei servizi oggetto del presente appalto, tutti i procedimenti e le cautele, atti a garantire l'incolumità delle persone addette ai lavori e dei terzi, nonché per evitare danni ai beni pubblici e privati, inclusi tra



questi i beni della GESAP;

- di attenersi, alle direttive o alle istruzioni emesse o fornite di volta in volta dalla GESAP, ed ottemperare alla vigente normativa in materia di sicurezza e salute sul lavoro.
- di informare adeguatamente il personale dei rischi connessi con l'attività svolta, dotandoli dei mezzi e strumenti opportuni per prevenire qualsivoglia rischio.

Nel caso in cui l'affidatario non agisca in conformità alle direttive ed istruzioni emesse in materia di sicurezza e salute sul lavoro, ciò condurrà al ritiro di tutti o di alcuni dei tesserini di identificazione, ma l'affidatario non potrà ritenersi sollevato dalla responsabilità per un'idonea esecuzione del servizio.

Articolo 15 - Obbligo dell'affidatario di rispettare la normativa in materia di tutela ambientale

L'affidatario dovrà osservare e far osservare dal personale impiegato la normativa e le disposizioni vigenti in materia ambientale, per quanto applicabili nelle aree oggetto del presente capitolato e per le attività di propria pertinenza e responsabilità.

In particolare, l'affidatario dovrà dare evidenza documentale del puntuale rispetto di tali norme e, in via esemplificativa e non esaustiva, delle modalità attuate nonché degli estremi delle ditte debitamente autorizzate per il trasporto e smaltimento dei rifiuti di propria produzione, delle attrezzature e macchinari utilizzati per l'espletamento del servizio.

La GESAP si riserva di effettuare verifiche sul rispetto di quanto sopra nonché di quanto già disciplinato e previsto dal Regolamento di scalo e dalle procedure in esso richiamate.

PARTE III

Articolo 16 - Requisiti minimi ed aspetti che possono essere oggetto di variante migliorativa e criteri premiali

L'impresa concorrente deve essere in possesso dei seguenti requisiti minimi :

- iscrizione nel Registro della Camera di Commercio, Industria, Artigianato ed Agricoltura per l'esercizio di servizi in ambito aeroportuale e/o di assistenza a terra (oppure per le imprese non italiane, essere iscritta al pertinente Registro Professionale o Commerciale dello Stato di appartenenza);
- possesso della certificazione di idoneità rilasciata da ENAC su qualunque scalo nazionale, o documento equipollente rilasciato da altra Autorità europea, per le categorie oggetto del servizio (All. A del D. Lgs. 18/99 Cat. 2 – Assistenza passeggeri e 5 – Assistenza operazioni in pista), nel rispetto delle disposizioni normative e regolamentari quali a titolo esemplificativo e non esaustivo :

- *Decreto legislativo n. 13 gennaio 1999 n. 18 Attuazione della direttiva 96/67/CE relativa al libero accesso al mercato dei servizi di assistenza a terra negli aeroporti della Comunità;*

- *Regolamento (CE) n° 1107/2006 del 5/7/2006 relativo ai diritti delle persone con disabilità e delle persone a mobilità ridotta nel trasporto aereo;*
- *Documento 30, parte I, sezione 5, e relativi allegati della Conferenza europea dell'aviazione civile («ECAC»), in particolare il codice di buona condotta per l'assistenza a terra di persone a mobilità ridotta, riportato nel relativo allegato J;*
- *Circolare ENAC APT 02B del 22/11/2013 – Certificazione e sorveglianza dei prestatori di servizi aeroportuali di assistenza a terra;*
- *Circolare ENAC GEN-02A del 19/12/2014 – “Applicazione del Regolamento (CE) n. 1107/2006 e qualità dei servizi erogati alle persone con disabilità e a mobilità ridotta nel trasporto aereo” - e relativi allegati 1 e 3 che rispettivamente riguardano gli: “Standard di qualità dei servizi del Gestore aeroportuale – Linee guida” e la: “Formazione del personale di assistenza ai PRM – Linee guida”;*
- *Circolare ENAC GEN 06 del 31/10/2014 - “Qualità dei servizi nel trasporto aereo: le Carte dei servizi standard per gestori aeroportuali e vettori aerei”;*
- *Regolamento di Scalo dell'Aeroporto Internazionale di Palermo.*

L'appalto sarà aggiudicato sulla base del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell'art. 95 comma 3 lett.b) del D.Lgs. 50/2016 con applicazione dei seguenti elementi ponderali:

1) organizzazione proposta dal concorrente ed assetto organizzativo del personale: punti 50, di cui:

- **max punti 20** che saranno attribuiti in ragione della valutazione dell'assetto organizzativo del personale ed alle eventuali maggiori risorse, mezzi e attrezzature, in termini numerici e qualitativi, proposti per l'espletamento del servizio;
- **max punti 20** che saranno attribuiti alla formazione del personale nella gestione dei PRM, in ragione della valutazione del programma di formazione proposto, rispetto alla formazione minima stabilita dalla circolare ENAC GEN 02A, comprensiva anche della conoscenza e padronanza di utilizzo dei sistemi informatici di gestione, comunicazione e coordinamento delle prenotazioni PRM presso lo scalo);
- **max punti 10** che saranno attribuiti in ragione della valutazione di tutte le ulteriori soluzioni migliorative proposte per ottimizzare i tempi di attesa dei PRM.

2) possesso di certificazioni di qualità relative all'attività oggetto dell'appalto, quali ISO 9001; OHSAS 18001; ISAGO o equivalenti: **punti 20**

3) prezzo offerto dal concorrente: **max punti 30**

Parte IV

Articolo 17 – Durata dell'appalto

L'Appalto avrà durata di 36 (trentasei) mesi a decorrere dalla data di sottoscrizione del contratto. GESAP si riserva la facoltà di prorogare la durata del contratto ai medesimi patti e condizioni per tutta la durata della procedura di gara per l'individuazione di un nuovo contraente. La GESAP comunicherà per iscritto all'affidatario la volontà di prorogare il contratto con un preavviso non inferiore a 30 giorni.

In caso di proroga, l'affidatario è tenuto all'esecuzione del contratto ai medesimi patti e condizioni. L'affidatario dovrà assumere l'obbligo, in caso di proroga, di garantire la prosecuzione del servizio sino al subentro del nuovo contraente.

Articolo 18 - Corrispettivo spettante all'affidatario

Il corrispettivo contrattuale, per l'intera durata del contratto prevista nel precedente articolo 18, verrà determinato "a corpo" ad esito della procedura di gara e all'aggiudicazione definitiva .

Detto corrispettivo non potrà essere superiore all'importo posto a base d'asta, e comprenderà e compenserà tutti i costi diretti ed indiretti, nessuno escluso, che l'affidatario dovrà sostenere per eseguire i servizi a perfetta regola d'arte, nel rispetto di quanto previsto dal presente capitolato, dall'offerta che sarà formulata dall'affidatario e che avrà valore contrattuale, dalla vigente normativa tra cui, a titolo esemplificativo, il costo del lavoro, il costo di divise, il costo per la gestione (pulizia, custodia, lavaggio, rifornimenti, ecc.) dei mezzi e delle attrezzature che saranno impiegati, il costo per il trasporto, il costo dei permessi, il costo per l'impiego e la sosta dei predetti mezzi, nonché di eventuali auto, ed ogni ulteriore costo (diretto o indiretto) che dovrà essere sostenuto dall'affidatario per eseguire l'appalto a perfetta regola d'arte..

Articolo 19 – Modifiche del corrispettivo e delle modalità di espletamento del servizio.

Il corrispettivo contrattuale annuale, per come determinato ad esito della procedura dall'importo posto a base d'asta per l'intera durata contrattuale, terrà conto di tutti i costi diretti ed indiretti che l'affidatario dovrà sostenere per l'esecuzione del contratto e dell'utile di impresa, in base alle modalità di espletamento del servizio, per come fissate dal presente capitolato.

Articolo 20 – Violazione di obblighi assunti nei confronti del personale impiegato - Clausola risolutiva espressa.

La violazione da parte dell'affidatario degli obblighi relativi al personale ed in particolare di quelli di cui al precedente articolo 12 configurerà grave inadempimento al presente contratto e determinerà la risoluzione del contratto ai sensi dell'articolo 1456 c.c. con facoltà della GESAP di

richiedere il risarcimento del danno e di procedere all'escussione della cauzione.

Pertanto, la GESAP, in caso di violazione da parte dell'affidatario, degli obblighi relativi al personale impiegato, contesterà la violazione all'affidatario e nel caso in cui questo persista risolverà il contratto.

Articolo 21 – Esclusione della revisione prezzi

Il corrispettivo, nella misura contrattualmente stabilita, sarà fisso ed invariabile per l'intera durata del contratto. Non si darà luogo a revisione dei prezzi per qualsivoglia motivo, intendendosi compresa la relativa alea assunta dalla società appaltatrice per l'intera durata del contratto e ciò in deroga all'art. 1664 c.c. e ad ogni altra disposizione di legge.

Articolo 22 - Termini di pagamento – Tracciabilità

Il corrispettivo contrattuale di cui al precedente articolo 19, comprensivo degli oneri per interferenza, sarà pagato in 36 rate mensili posticipate di uguale importo entro 30 giorni dalla data di trasmissione della fattura che potrà essere emessa a fine mese.

In occasione di ciascun pagamento la GESAP ha facoltà di trattenere gli importi corrispondenti alle penali di cui ai successivi articoli 25 e 26 eventualmente applicate.

L'Affidatario assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della Legge 13 agosto 2010 n. 136 e successive modifiche.

Il pagamento sarà comunque subordinato alla previa trasmissione di regolare fattura e di DURC attestante l'assolvimento, da parte dell'aggiudicatario, degli obblighi nei confronti di INPS ed INAIL nonché della documentazione attestante il regolare pagamento degli stipendi e salari spettanti al personale impiegato dall'affidatario e dal/i subaffidatario/i.

Ai sensi dell'art. 30 comma 5 del D. Lgs. 50/2016, in caso di inadempienza contributiva risultante dal documento unico di regolarità contributivo relativo al personale dipendente dell'affidatario impiegato nell'esecuzione del contratto, la committente tratterrà dal pagamento del corrispettivo di cui al precedente articolo 21 l'importo corrispondente all'inadempienza per il successivo versamento diretto agli previdenziali ed assicurativi. Su ciascun pagamento la committente opererà una ritenuta dell' 0,50%; le ritenute potranno essere svincolate soltanto in sede di liquidazione finale, all'esito della verifica di conformità di servizio, previa acquisizione di DURC regolare.

Ai sensi dell'art. 30 comma 6 del D. Lgs. 50/2016, in caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente dell'affidatario, la committente in persona del responsabile unico del procedimento di cui al successivo articolo 33, invita per iscritto il soggetto inadempiente a provvedervi entro i successivi quindici giorni. In assenza di formale contestazione motivata della fondatezza della richiesta entro il predetto termine, la committente procederà al pagamento delle retribuzioni dovute direttamente ai lavoratori, detraendo il relativo importo dal corrispettivo dovuto all'affidatario.

Il mancato assolvimento, da parte dell'affidatario ai predetti obblighi retributivi e contributivi,

configurerà, ai sensi dell'articolo 1456 c.c., grave inadempimento agli obblighi assunti con il presente contratto, così come configurerà, sempre ai sensi dell'articolo 1456 c.c., grave inadempimento agli obblighi assunti al presente contratto la presenza di personale in numero e per ore inferiori rispetto a quelle indicate nella proposta. La violazione anche di uno solo dei predetti obblighi determinerà la risoluzione del contratto ai sensi dell'articolo 1456 c.c. con ogni conseguenza di legge anche in ordine al risarcimento danni ed all'escussione della cauzione di cui al successivo articolo 35.

Articolo 23 - Penali per non conformità relativa alla regolarità e qualità del servizio.

L'affidatario deve garantire che:

- per i voli in arrivo, il primo mezzo Ambulift e/o Special Care sia presente allo stand del volo assistito entro 10 minuti dall'orario effettivo di arrivo dell'aeromobile (ATA + 10 minuti);
- per i voli in partenza, il primo mezzo Ambulift e/o Special Care sia presente allo stand del volo assistito almeno 10 minuti prima dell'orario effettivo di partenza dell'aeromobile (ATD – 10 minuti)
- Reclami utenti relativi al servizio assistenza PRM =<15 annui

Nel caso in cui l'affidatario ritardi rispetto a tali termini sarà applicata a suo carico una penale di € 100,00 per ciascun volo con assistenza PRM, indipendentemente dal numero delle assistenze e senza pregiudizio circa la tipologia (es. WCHR, WCHC, BLIND, ecc.), salvo il diritto della GESAP di conseguire il risarcimento del maggior danno e di agire, in caso di ritardi reiterati, ovvero di ritardi gravi, per la risoluzione del contratto di appalto.

I ritardi saranno accertati anche attraverso il sistema GPS di cui al precedente articolo 9).

Nel caso in cui al termine di ciascuna annualità di servizio il numero di reclami ricevuti sia superiore al limite massimo definito sarà applicata a carico dell'affidatario una penale di € 500,00 per ogni reclamo eccedente il numero massimo.

Inoltre, in caso di reclami particolarmente gravi, relativi a disservizi subiti dagli utenti e/o comportamenti inadeguati da parte del personale addetto all'assistenza, adeguatamente accertati a seguito di indagini in contraddittorio con l'affidatario, sarà applicata a carico dell'affidatario una penale di € 1.000,00 per ogni reclamo ricevuto.

Articolo 24 – Penali per mancata disponibilità dei mezzi e personale

Nel caso in cui dovesse risultare che uno o più dei mezzi assoggettati al controllo e vincolati al servizio non dovesse essere presente nell'area aeroportuale o funzionante, a carico dell'affidatario sarà applicata una penale di € 500,00 per ciascun mezzo, per ogni giorno, fino a tre giorni, oltre il risarcimento del maggior danno; dal quarto giorno verrà applicata una penale di € 200,00 per ciascun mezzo, per ogni giorno, oltre il risarcimento del maggior danno.

Nel caso in cui dovesse risultare che uno o più unità di personale previsto tra le squadre in turno e vincolati al servizio non dovesse essere presente nell'area aeroportuale, a carico dell'affidatario sarà applicata una penale di € 100,00 per ciascuna unità assente, per ogni giorno, oltre il risarcimento del maggior danno.

Articolo 25 – Limite penalità

L'ammontare delle penali applicate all'affidatario ricorrendo i presupposti di cui ai precedenti articoli 24 e 25, non può superare complessivamente il 10% dell'importo annuale dell'appalto.

Nel caso in cui dovessero essere applicate penali che complessivamente superino il predetto limite, il contratto si intenderà risolto.

Articolo 26 - Divieto di cessione dei crediti

I crediti rinvenienti dal contratto di appalto non possono costituire oggetto di cessione da parte dell'affidatario.

Articolo 27 - Divieto di cessione del contratto

Il contratto di appalto non potrà essere ceduto dall'affidatario.

PARTE V

Articolo 28 – Responsabile del procedimento e direttore dell'esecuzione

Al Responsabile del procedimento competeranno tutti i poteri previsti dalla vigente normativa (D. Lgs. 50/2016, D. Lgs. 56/17, L.241/90, D.P.R. 207/10 e s.m.i.).

Il responsabile del procedimento potrà designare uno o più direttori dell'esecuzione del contratto.

Il responsabile del procedimento, e per quest'ultimo il/i Direttore/i dell'esecuzione ha la facoltà di verificare in qualsiasi momento, durante l'esecuzione del servizio, il regolare e corretto adempimento delle prestazioni.

Al direttore dell'esecuzione vengono conferiti tutti i poteri necessari per dare esecuzione al presente contratto.

E' riconosciuto inoltre al responsabile del procedimento e, per quest'ultimo, al/ai Direttore/i dell'esecuzione, il diritto di monitorare, ispezionare, applicare penali e di adottare ogni altra decisione in merito al presente contratto, anche in relazione al rispetto degli indicatori di qualità e degli standard di servizio attesi.

L'affidatario dovrà attenersi alle disposizioni che saranno impartite per iscritto dal responsabile del procedimento e, per esso, dal Direttore dell'esecuzione.

Articolo 29 - Responsabile del contratto e responsabile della sicurezza per conto dell'affidatario

L'affidatario, contestualmente alla firma del contratto di appalto, dovrà comunicare alla Committente il nominativo del responsabile del contratto e del responsabile della sicurezza.

Il responsabile della sicurezza dovrà assolvere a tutti gli obblighi posti dalla legge a suo carico per il regolare espletamento dell'appalto.

A titolo meramente esemplificativo il responsabile del contratto dovrà pianificare e gestire, in piena autonomia, tutte le attività giornaliere dei lavoratori vincolati all'espletamento del servizio e dovrà:

- pianificare ed organizzare i turni di lavoro del personale su base giornaliera e settimanale;
- trasmettere, preventivamente alla GESAP i turni di lavoro su base giornaliera e settimanale, indicando i nominativi del personale dedicato ai singoli servizi;
- curare la gestione giornaliera delle unità lavorative;
- coordinare le operazioni giornaliere;
- garantire la presenza costante del personale preposto;
- garantire lo scrupoloso rispetto, da parte del personale, degli obblighi assunti;
- gestire le situazioni di emergenza con redistribuzione flessibile dei carichi ai gruppi di lavoro;
- risolvere eventuali indisponibilità di personale mediante sostituzione con altro personale idoneo, avente stesse caratteristiche e stesso inquadramento;
- utilizzare il personale in pronta disponibilità per smaltire eventuali carichi di lavoro.

Articolo 30 – Cauzione

Prima della stipula del contratto, l'aggiudicataria dovrà costituire una cauzione definitiva a garanzia del regolare adempimento degli obblighi assunti dall'affidatario, inclusi quelli riferiti ai mezzi ed alle attrezzature affidati all'affidatario in regime di comodato d'uso gratuito e della buona esecuzione del servizio. Detta cauzione dovrà essere costituita mediante fideiussione bancaria e/o assicurativa che dovrà avere il contenuto e le clausole di cui all'articolo 103 del D. Lgs. 50/2016. La cauzione potrà essere escussa in qualsivoglia momento dalla GESAP ed in caso di escussione la stessa dovrà essere ricostituita dall'affidatario.

La cauzione sarà svincolata al termine del contratto previa verifica del regolare adempimento, da parte dell'affidatario, delle obbligazioni assunte.

Articolo 31 – Assicurazioni

L'affidatario sarà responsabile nei confronti della GESAP e/o di terzi dei danni di qualsiasi natura, materiali o immateriali, diretti ed indiretti, causati a cose o persone e connessi all'esecuzione del contratto, anche se derivanti dall'operato dei suoi dipendenti e consulenti.

È fatto obbligo all'affidatario di mantenere la GESAP sollevata ed indenne da richieste di risarcimento dei danni e da eventuali azioni legali promosse da terzi.

Impregiudicata la responsabilità di cui innanzi, contestualmente alla firma del contratto l'Affidatario dovrà consegnare alla GESAP copia della polizza assicurativa stipulata con primaria compagnia di gradimento della GESAP a garanzia della Responsabilità Civile verso Terzi (RCT) (dovrà essere considerata terza anche la GESAP ed i suoi beni) e della Responsabilità Civile verso il proprio personale dipendente (RCO) con massimali non inferiori ai seguenti:

- Responsabilità Civile verso Terzi (RCT): per un massimale non inferiore ad euro 50.000.000,00;
- Responsabilità Civile verso Prestatori d'Opera (RCO): da determinarsi in base alla R.A.L. (Retribuzione Annuale Lorda) complessiva del personale dipendente e comunque non inferiore ad € 1.216.000,00 per ogni annualità.

I massimali di cui sopra dovranno essere espressi nelle polizze di riferimento per sinistro.

Le polizze dovranno garantire il risarcimento danni derivanti da eventi di numero illimitato per l'intero periodo di espletamento del servizio e dovranno tassativamente prevedere tutte le condizioni, nessuna esclusa, e dovranno riferirsi anche a tutti i mezzi propri impiegati, nonché alle attrezzature affidati dalla GESAP in regime di comodato d'uso ed a qualsiasi altro mezzo impiegato per i quali dovrà essere espressamente prevista l'azione di rivalsa da parte della compagnia assicuratrice che garantirà la copertura assicurativa a primo rischio in caso di sinistro.

Le polizze dovranno essere mantenute in vita per l'intera durata contrattuale e l'affidatario dovrà fornire alla GESAP documentazione attestante il regolare pagamento del premio.

L'inadempimento degli obblighi di cui innanzi rappresenterà grave inadempimento e giustificherà, ai sensi dell'art. 1456 c.c., la risoluzione del contratto per colpa dell'affidatario con ogni conseguenza anche in ordine ai danni.

Articolo 32 - Facoltà della GESAP di recedere dall'appalto

E' riconosciuta alla GESAP, la facoltà di recedere, a suo insindacabile giudizio ed in qualsivoglia momento, dal contratto d'appalto. Il recesso dovrà essere comunicato con un preavviso di 30 giorni, quello totale con un preavviso di tre mesi.

In caso di recesso, all'affidatario competerà esclusivamente il pagamento del corrispettivo contrattuale limitatamente alle prestazioni eseguite da calcolare in ragione di 1/365° del corrispettivo contrattuale annuale per ciascun giorno di prestazione eseguita.

Non è riconosciuta all'affidatario la facoltà di recedere dal contratto.

Articolo 33 – Esecuzione in danno.

Qualora il prestatore di servizi ometta di eseguire, anche parzialmente, la prestazione oggetto dell'appalto con le modalità ed entro i termini previsti, la GESAP potrà ordinare ad altra ditta l'esecuzione parziale o totale di quanto omissso dal prestatore di servizi stesso, al quale saranno

addebitati i relativi costi ed i danni eventualmente derivati alla GESAP stessa.

Per il risarcimento dei danni ed il pagamento di penali, la GESAP potrà rivalersi, mediante trattenute, sugli eventuali crediti del prestatore di servizi ovvero, in mancanza escutendo la cauzione di cui al precedente articolo 35.

Articolo 34 - Clausola risolutiva espressa.

Ferme le clausole risolutive espresse previste nei precedenti articoli, il Contratto di appalto sarà risolto ai sensi dell'art. 1456 c.c., di diritto anche:

- ✓ nel caso in cui l'affidatario dia od offra o concordi di dare a qualunque dipendente della GESAP o persona che lavori per essa, qualunque regalo o compenso di qualsiasi natura;
- ✓ nel caso in cui l'affidatario (tramite i propri dirigenti, amministratori, soci, rappresentanti, preposti, etc.) diventi socio in affari di qualsiasi natura con dipendente/i della GESAP o di persona che lavori per essa o per un'altra e diversa Società da essa controllata e/o partecipata, o di un qualunque parente delle suddette persone, senza aver previamente ottenuto un'autorizzazione scritta della GESAP stessa;
- ✓ nel caso in cui l'affidatario dovesse essere messo in liquidazione o dovesse essere sottoposto ad una procedura tendente a dichiararne il fallimento, ovvero nel caso in cui dovesse chiedere e/o essere ammesso a concordato preventivo;
- ✓ nel caso di mancato adempimento, da parte dell'affidatario, degli obblighi retributivi, contributivi e previdenziali assunti nei confronti dei propri dipendenti;
- ✓ nel caso di inottemperanza, anche parziale, al rispetto dei target di qualità di cui all'articolo 6 del presente atto;
- ✓ nel caso di mancato avvio del servizio alla data prevista;
- ✓ in caso di sospensione, anche parziale, ovvero mancata effettuazione (anche parziale) del servizio;
- ✓ nel caso di espletamento del servizio con modalità e/o con risultati diversi da quelli previsti dal presente Capitolato Speciale, dall'offerta e dal contratto;
- ✓ nel caso in cui il personale impiegato dovesse essere utilizzato anche per altre attività in ambito aeroportuale;
- ✓ nel caso in cui dovesse risultare l'impiego, da parte dell'affidatario, di personale in misura inferiore (numero e/o ore) o con caratteristiche diverse rispetto a quelle previste e / o disposte dalla Committente in relazione ai picchi stagionali;
- ✓ in caso di cessione anche parziale del presente contratto a terzi, nonché in caso di affidamento in subappalto in violazione di quanto previsto dal presente capitolato;
- ✓ nel caso di insolvenza dell'affidatario;
- ✓ nel caso in cui l'affidatario non mantenga in vita le polizze assicurative, ovvero ometta di produrre alla GESAP la documentazione che dimostri il puntuale adempimento di tale obbligo;



- ✓ nel caso in cui l'affidatario dovesse perdere i requisiti di cui alla legislazione antimafia;
- ✓ nel caso di violazione delle norme in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro e di tutela ambientale.

La risoluzione del contratto, nei casi innanzi fissati, si verificherà di diritto ai sensi dell'art. 1456 c.c. al manifestarsi, da parte della GESAP, della volontà di avvalersi della clausola risolutiva. In caso di risoluzione del contratto l'affidatario è tenuto a risarcire alla GESAP tutti i danni conseguenti (diretti ed indiretti).

Parte VI

Articolo 35 - Protocollo di legalità

L'Affidatario assume l'obbligo di uniformarsi al protocollo di legalità della Prefettura di Palermo Ufficio del Governo cui la Committente ha aderito, e di ottemperare, dunque a tutto quanto nello stesso previsto.

Articolo 36 - Controversie

Eventuali controversie saranno devolute in via esclusiva ed in deroga a qualunque altro Foro competente, al Tribunale di Palermo.

Articolo 37 - Stampa ed altri mezzi d'informazione

L'affidatario non dovrà dare alla stampa o a qualunque altro mezzo di informazione, notizie relative al presente atto o alle attività della Società di gestione dell'Aeroporto.

Ogni informazione o articolo da offrire per la pubblicazione sulla stampa o qualunque altro mezzo di informazione dovrà essere preventivamente riferito al Management della GESAP per la necessaria autorizzazione.

Articolo 38 – Regolamento di Scalo

L'affidatario, il suo personale ed i suoi agenti dovranno sempre osservare tutte le prescrizioni vigenti sullo scalo, nonché tutti quelle che possono di volta in volta essere emesse da GESAP e/o dalle Autorità aeroportuali competenti.

Per tutto quant'altro non espressamente previsto o derogato, si rinvia al Regolamento di Scalo e relative prescrizioni e procedure in esso richiamate, per come pubblicato sul sito istituzionale dell'Aeroporto di Palermo, del quale l'affidatario dichiara di prendere atto ed accettare, con la sottoscrizione del contratto, senza riserva alcuna.

La Società dovrà assicurarsi che tutto il suo personale, ed ogni altro soggetto ad essa collegato, osservi sempre tali regolamenti e direttive.

La Società si obbliga a comunicare e far applicare ai propri dipendenti, fornitori e prestatori

d'opera, più in generale a chiunque altro che in dipendenza dell'esecuzione delle prestazioni di cui al presente capitolato possa avere accesso al sedime aeroportuale, tutte le procedure di sicurezza, intesa come safety, security e sicurezza sul lavoro, vigenti nell'area oggetto di intervento.

Si precisa che la circolazione del personale all'interno delle aree aeroportuali sarà soggetta a tutte le prescrizioni e limitazioni connesse a disposizioni di sicurezza della GESAP per insindacabili ragioni di operatività aeroportuale.

Articolo 39 - Reg. UE n. 139/2014

Nell'espletamento delle attività operative connesse all'oggetto del presente contratto, aventi specifico impatto sulle condizioni di safety dell'Aeroporto, l'affidatario si obbliga ad assicurare la piena conformità della propria organizzazione (HRO e Training), delle procedure operative e di audit interne e relative metodologie di "risk assessment and mitigation", nonché dei requisiti di certificazione ed approvazione da parte di ENAC o altre Autorità competenti, ove richieste, alle prescrizioni di cui al Reg. UE n. 139/2014 ed EASA AMC ADR.OR.010, nonché a consentire a GESAP ed alle competenti Autorità, in qualunque momento ed a semplice richiesta, ogni necessaria attività di verifica e monitoraggio.


Articolo 40 - Modello di organizzazione e gestione ai sensi del d.lgs. 231/2001 adottato da GESAP.

La GESAP ha adottato il modello di organizzazione e gestione ai sensi del D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231, alla cui osservanza l'Appaltatrice dovrà impegnarsi con la sottoscrizione del contratto.

L'Appaltatrice dovrà obbligarsi ad adottare procedure aziendali e ad impartire disposizioni ai propri dipendenti e/o collaboratori idonei a prevenire la commissione, anche tentata, dei reati in relazione ai quali si applicano le sanzioni previste nel D. Lgs. 8 giugno 2001, n. 231 secondo quanto espressamente indicato nel modello di organizzazione e gestione adottato da GESAP S.p.A. e si obbliga a mantenerli attuati per l'intera durata del Contratto.

L'affidatario, infine, prende atto dell'esistenza del codice etico aziendale pubblicato sul sito www.gesap.it e dichiara di accettarne il contenuto con la sottoscrizione del contratto.

22/10/2017


GES.A.P. S.p.A.
Post Holder Area T.
Assunta Miccichi